



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione , Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - ALLA DATA DEL 23/09/2016

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **09:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

ZANIN PIERO MAURO	P	PONTE ELENA	P
TOMAT MARTINA	P	TURCO BEPPINO	P
PITTON FABRIZIO	A	ZANELLO GRAZIANO	A
PARAVAN CHIARA	P	ZANIN CHIARA	P
TOSIN MARCO	P	TINON VITTORIA	P
ZANIN EMANUELA	P	ZANELLO ERMANNNO	P
GRASSI ROBERTO	P	FLUMIGNAN LORELLA	P
SIONI MARZIO	P	VISSA MIRKO	P
CINELLO DANIELE	P		

Presenti n. 15, Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANIN PIERO MAURO** nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco illustra. Il consigliere Pitton Fabrizio esce. Il consigliere Flumignan Lorella chiede chi esercita il controllo sulle due società. Il Sindaco spiega che nel Consorzio acquedotto è stata istituita una commissione in seno all'assemblea come metodo di controllo da parte della stessa; nella NET il controllo analogo è stato delegato a una commissione.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni (dirette ed indirette) dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che, a norma dell'art.4 comma 9 bis del T.U.P.S., è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i.) e che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, sia per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara).

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.48 del 30/12/2010 avente ad oggetto "Società partecipate dal Comune – adeguamento alle disposizioni previste dall'art.3 commi 27-32 Legge 24/12/2007, n.244 Legge Finanziaria 2008 e s.m.i.";

- n.23 del 18/07/2013 avente ad oggetto "Integrazione in CAFC S.p.A. del ramo servizio idrico integrato Città di Udine in capo ad AMGA S.p.A. – Incorporazione in CAFC S.p.A. di FRIULENERGIE S.R.L. – Determinazioni";

- n.7 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Processo di fusione Amga S.p.A. – Hera S.p.A." di autorizzazione alla dismissione della partecipazione del Comune di Talmassons in AMGA MULTISERVIZI S.p.A. di Udine;

- n.4 del 12/03/2015 avente ad oggetto "Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune", relativa all'adozione, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190/2014, del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

- n.31 del 13/08/2015 avente ad oggetto "Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune: recesso dalla Società COMET S.C.R.L.";

provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO dei risultati ottenuti con i piani operativi sopra citati:

PRESO ATTO delle partecipazioni dirette possedute alla data del 23.09.2016, data di entrata in vigore del D.LGS. 175/2016 e s.m.i.;

Partecipazione DIRETTA	% di partecipazione
1. CAFC S.p.A.	1,1237%
2. NET S.p.A.	1,3635%

DATO ATTO che il Comune di Talmassons non possiede partecipazioni indirette come definite ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. , laddove si dispone:

“g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;”

e controllo inteso come definito dallo stesso art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ovvero:

“b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;”

PRESO ATTO delle seguenti note qui pervenute dalle partecipate dell'Ente che forniscono:

1.- CAFC

- Nota PEC protocollo n.7875/17 del 13/02/2017, pervenuta al nostro protocollo n.1124 del 13/02/2017 avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni ex artt. 24 e 20 D.Lgs. 175/2016”;

- Nota PEC protocollo n.47407/17 del 04/09/2017, pervenuta al nostro protocollo n. 6749 del 05.09.2017, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175”;

2.- NET

- Nota PEC pervenuta al nostro protocollo n.6769 del 05/09/2017 di comunicazione preliminare circa l'adempimento ex artt. 24 e 20 D.Lgs. 175/2016;

- Nota PEC protocollo n.2407/17/AMM/sz del 06/09/2017, pervenuta al nostro protocollo n.6828 del 07/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.175/2016”;

- Nota PEC pervenuta al nostro protocollo n.6917 del 08/09/2017, a completamento dei dati forniti con la precedente nota PEC del 07/09/2017;

VISTE le seguenti deliberazioni:

a) di modifica dello statuto in coerenza con il T.U.175/2016

1.- CAFC

Deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 31/08/2017 avente ad oggetto “CAFC S.p.A. – Proposta di modifiche ed integrazioni allo statuto societario, in particolare ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, delle Linee Guida ANAC n.7/2017, nonché ex art.192 D.Lgs. 50/2016”;

2.- NET

Deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 20/07/2017 avente ad oggetto “Modifica statuto società a controllo pubblico NET S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017”;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione e l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla su richiamata Relazione Tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni per le quali attivare le procedure di alienazione in quanto quelle possedute rispettano i criteri definiti dal D.LGS. 175/2016 e s.m.i.:

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ns. prot. 7409 del 28.09.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 19/08/2016, n.175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n.100 “Decreto correttivo”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016”;

- lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n. 10;
- Astenuti nessuno;
- Contrari n. 5 (Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella; Vissa Mirko);

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto,

1.- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegata "Relazione Tecnica" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.- di dare atto non vi sono partecipazioni per le quali, non rientrando nelle condizioni e criteri sopra espressi e di cui al D.LGS. 175/2016, se ne dispone l'alienazione;

3.- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4.- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, al Ministero della Economia e delle Finanze per l'aggiornamento della banca dati delle società partecipate;

5.- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

6.- di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia pubblicato sul sito web istituzionale del Comune;

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n. 10;
- Astenuti nessuno;
- Contrari n. 5 (Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella; Vissa Mirko);

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ZANIN PIERO MAURO

Il Segretario Comunale
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi *05-10-17* viene affissa all'Albo Pretorio online, ove vi rimarrà a tutto il 20-10-17.

Talmassons, li 05-10-17

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 7667 del 05-10-2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal 30-09-17

- Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L'impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis